
Gruppo Bianalisi
Modello Organizzativo
ai sensi del D.Leg. 231/2001

Parte Generale

Capogruppo

Bianalisi S.p.A.

Sede Legale Via San Rocco 42/44, 20851 Lissone MB

Sede Primaria Via Mattavelli 3, 20841 Carate Brianza MB

Sede Amministrativa e Commerciale Via Silvio Pellico 41, 20841 Carate Brianza MB

P.IVA 00731780961 Codice Fiscale 02235840150

Capitale Sociale 70.000,00€ R.I. di Monza Brianza R.E.A. MB757881

Aggiornamento anno 2023

Indice

1. Overview del Decreto e della normativa rilevante.....	4
1.1 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	6
1.2 I Reati societari.....	6
1.3 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).....	7
1.4 Reati tributari (art.25 - quinquiesdecies).....	8
1.5 Delitti e illeciti finanziari (art. 25-sexies).....	10
1.6 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006.....	10
1.7 Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime ex art. 25 septies.....	10
1.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 25 octies.....	11
1.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies.....	11
1.10 Delitti in materia di dichiarazioni alle autorità ex art. 25.....	11
1.11 Reati informatici ex art 24 bis.....	11
1.12 Reati contro la personalità individuale ex art 25 quater 1.....	12
1.13 Reati Ambientali ex art. 25 undecies.....	12
1.14 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 25 duodecies.....	12
1.15 Razzismo e Xenofobia ex art. 25 terdecies.....	12
1.16 Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies.....	13
1.17 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ex art. 25 quaterdecies.....	13
1.18 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 bis.....	14
1.19 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies.....	14
1.20 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies e duodevicies.....	14
2. Linee guida.....	14
3. Il Gruppo Bialisi.....	15
4. Funzione e adozione del Modello.....	17
4.1 Dichiarazione programmatica.....	17
4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello.....	17
4.3 Funzione del Modello.....	18
5. Attività sensibili.....	19
5.1 Metodo.....	19
6. Principi generali di comportamento e codice etico.....	20
7. Organismo di Vigilanza.....	22
7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	22
7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
7.3 Reporting nei confronti degli organi societari.....	25
7.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.....	25
7.5 Verifiche periodiche.....	26
8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.....	26
8.1 Informazioni e segnalazioni D.Lgs. 231/2001.....	26
8.2 La disciplina del Whistleblowing.....	27
9. Sistema Disciplinare.....	28
9.1 Principi generali.....	28
9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.....	28
9.3 Sanzioni per i lavoratori subordinati- Contratto di Lavoro.....	29

9.4 Misure nei confronti dei dirigenti.....	30
9.5 Misure nei confronti degli Amministratori.....	30
9.6 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.....	30
10. Formazione e comunicazione.....	30
10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti.....	30
10.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner.....	31
10.3 Informativa ai fornitori.....	31

1. Overview del Decreto e della normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 ("D. Lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del Reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ("Reati"), ci si riferisce sia ai Reati originariamente previsti (Reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e Reati societari).

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di*

organizzazione, gestione e controllo (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli *illeciti penali* considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del

Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

1.1 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia di Reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316- bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

1.2 I Reati societari

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. Reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso

in cui, in seguito alla commissione di uno di detti Reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati, comma 25ter, art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38

In relazione ai su menzionati Reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di Reato.

1.3 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

I Reati di azione e di fiancheggiamento materiale non sembrano ipotizzabili nel caso specifico, in particolare si fa qui riferimento al Reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.). Non sono configurabili aree di rischio ascrivibili ai Reati di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), addestramento ad attività e condotte con finalità di terrorismo (artt. 270 quinquies e

sexies c.p.), e nemmeno i successivi Reati previsti dagli artt. 280, 280 bis, 289 bis, 302 del c.p.

1.4 Reati tributari (art.25 - quinquiesdecies)

La fattispecie era inizialmente riconducibile alle ipotesi di falsa fatturazione e/o dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti, seguita poi da quanto introdotto successivamente dal decreto fiscale 2020 e dalla direttiva Protezione degli Interessi Finanziari. I reati tributari devono essere considerati in ogni tipologia di impresa in quanto sono pervasivi nell'ambito dell'attività sul mercato e del rapporto con clienti e fornitori. Ogni soggetto dovrà rendere più severo il controllo sul ciclo attivo e passivo, in particolare in tutti i casi in cui siano molteplici i centri di acquisto o si debba gestire o monitorare il passaggio di beni e servizi con relativa documentazione e aspetto economico-finanziario per diverse ragioni sociali. Gli ambiti più insidiosi sono i rapporti con l'estero e la gestione con fornitori che emettono fatture a più ragioni sociali di uno stesso gruppo. La prevenzione si basa su un sistema amministrativo e contabile adeguato alla situazione e che consenta di monitorare le operazioni. Il percorso normativo è già iniziato con il decreto legislativo 14/2019, Codice della crisi d'impresa, che prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa, per proseguire con il Decreto-legge n. 124/2019 che ha introdotto tra le ipotesi da considerare anche i reati tributari tendenzialmente più gravi e con il decreto attuativo della direttiva Protezione degli Interessi Finanziari, direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale (D.Lgs. n. 75/2020) che interviene in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati, che si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'UE.

Si considerano perciò le seguenti tipologie di reato presupposto :

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

-
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [int. dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [int. dal D.Lgs. n. 75/2020]
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [int. dal D.Lgs. 75/2020]
 - Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [aggiunto dal D.Lgs. 75/2020]

Ai sensi della direttiva Protezione degli Interessi Finanziari, direttiva UE n. 2017/1371 si considerano inoltre le seguenti ipotesi legate alle attività di contrabbando, peraltro di scarso interesse nell'ambito aziendale attuale:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

1.5 Delitti e illeciti finanziari (art. 25-sexies)

Trattando dei delitti e degli illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati come allegato V, nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004, si fa riferimento ai Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF) e di manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF). Anche questa classe di Reati non sembra ipotizzabile nel caso specifico. Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di Reato contemplate nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004 (TUIF).

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF)

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari o nel raccomandare ad altri il compimento di tali operazioni, comunicando tali informazioni al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF)

Il Reato consiste nella diffusione di notizie false e nella effettuazione di operazioni simulate od altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

1.6 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006

In riferimento ai Reati di "Associazione per delinquere" (art. 416 c. p.), "Associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis c. p.), "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (art. 291 quater, DPR 43/1973), "Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art 74, DPR 309/1990), "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs 25 luglio 1998, n.286)", "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)", "Favoreggiamento personale (Art.378 c.p.)", "Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)", "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)", è difficilmente ipotizzabile un'ipotesi di Reato nel caso specifico.

1.7 Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime ex art. 25 septies

L'ipotesi, condizionata dalla realizzazione in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fa riferimento al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale e all'articolo 590 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto

legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le eventuali circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del c.p. La Società persegue, al suo interno ed in tutto il Gruppo, il benessere del personale tramite attenta attuazione della normativa.

1.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 25 octies

Si fa riferimento ai Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter-i* c.p.). La Società esercita costante controllo sulle attività di selezione dei fornitori, acquisti, gestione economica e finanziaria allo scopo di contrastare il possibile realizzarsi di queste ipotesi al suo interno ed in tutto il Gruppo.

1.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies

Si fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, 174, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La Società esercita costante controllo sulle attività di comunicazione allo scopo di contrastare il possibile realizzarsi di queste ipotesi al suo interno ed in tutto il Gruppo.

1.10 Delitti in materia di dichiarazioni alle autorità ex art. 25

La fattispecie, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dall'art. 377 bis del c.p, di cui si ritiene improbabile la realizzazione.

1.11 Reati informatici ex art 24 bis

Si fa riferimento alla commissione dei delitti inerenti l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso, la diffusione o l'installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, in particolare strumenti utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Tali ipotesi sono da considerarsi in modo molto limitato, in particolare l'accesso a strumenti dello Stato o di pubblica utilità viene effettuato per mero inserimento dati e non consente la realizzazione dei reati considerati. Le altre ipotesi sono solo teoriche data la tipologia di

attività svolta. L'unica ipotesi realmente considerabile è il trattamento illecito di dati, a contrasto si pone l'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016.

1.12 Reati contro la personalità individuale ex art 25 quater 1

Si fa riferimento alla commissione dei reati previsti dall'art. 538 bis del c.p, relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Tale ipotesi di reato non è realizzabile nel caso specifico ma si coglie l'opportunità per richiamare l'attenzione sulle ipotesi di violazione dell'integrità fisica e morale delle persone, illeciti per la cui prevenzione la struttura ha sempre profuso grande impegno.

1.13 Reati Ambientali ex art. 25 undecies

Si fa riferimento alla commissione dei Reati per la violazione degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale; per la violazione degli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per la violazione degli articoli 1 e 3-bis previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150; per la violazione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549; per la violazione degli articoli 8 e 9 , del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Si ritiene improbabile la possibilità di realizzazione, l'unica ipotesi da considerarsi in via residuale è limitata alla gestione di rifiuti speciali, attività sottoposta a regolamentazione.

1.14 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 25 duodecies

Il reato si riferisce all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161). L'ente esercita tutti i dovuti controlli in relazione alla situazione del personale che intende inserire in organico all'interno del Gruppo e ha obblighi di comunicazione dei dati del personale verso Enti dello Stato, che effettuano ulteriori verifiche rendendo inapplicabile tale fattispecie.

1.15 Razzismo e Xenofobia ex art. 25 terdecies

Le fattispecie, introdotte dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n. 167, sono da considerare teoricamente realizzabili sia nell'ambito della gestione delle risorse umane e dei rapporti tra colleghi che nell'ambito di ogni attività a contatto con l'utenza. Il reato si realizza tramite la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, tramite atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o l'istigazione a tali atti e l'organizzazione di gruppi o associazioni che abbiano lo

scopo di realizzare atti di discriminazione o violenza per i citati motivi. La norma inoltre sottolinea un inasprimento di pena nel caso in cui gli atti siano fondati sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. La Società si impegna nel diffondere una cultura del rispetto verso le persone, sia all'interno di gruppi di lavoro che nei confronti dell'utenza.

1.16 Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies

La fattispecie, introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, si riferisce alle azioni di offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Non si ritiene la fattispecie realizzabile all'interno della struttura, se ne valuterà la rilevanza ove la società intenda agire in qualità di sponsor in ambito sportivo.

1.17 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa ex art. 25 quaterdecies

Ai sensi della fattispecie, introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019 n.39, viene punito chi esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ed in generale chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei

monopoli. Al momento si può escludere l'insieme di queste fattispecie dall'ambito operativo della società.

1.18 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 bis

Si fa riferimento alle ipotesi di alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, anche ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, loro introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione o utilizzo. Si tratta di ipotesi residuali considerabili soltanto nel caso di ricezione di elementi falsificati in buona fede, fattispecie contrastata dalle modalità di lavoro.

1.19 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies

Di recente introduzione, l'ipotesi comprende l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati inerenti, la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Nell'ambito specifico si considera soltanto la possibilità di ricezione di pagamenti tramite mezzi elettronici, carte di credito o di debito, contraffatte, sottratte o clonate. L'ipotesi è residuale considerato l'utilizzo di pin personali e la possibilità di verifica dell'identità del possessore.

1.20 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies e duodevicies

Di recente introduzione, l'ipotesi comprende diversi delitti contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni e la devastazione di beni culturali e paesaggistici. Considerata la tipologia di attività svolta, queste ipotesi non sono oggetto di analisi.

2. Linee guida

In data 7 marzo 2002, poi aggiornate al 31 marzo 2008, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

-
- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3. Il Gruppo Bianalisi

Presente in 9 Regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Puglia e Campania), Bianalisi è una rete di laboratori, punti prelievo, centri di diagnostica per immagini, centri radiologici, poliambulatori e studi specialistici, che

lavorano in sinergia per offrire al cittadino e alle aziende accesso a prestazioni sanitarie con standard qualitativi elevati e ridotti tempi di attesa.

L'utilizzo di macchinari all'avanguardia, l'implementazione di tecnologie avanzate e la collaborazione con i migliori specialisti garantiscono all'utente prestazioni del più alto livello e rapporti professionali incentrati sulla persona. Nata a metà degli anni Settanta a Lissone in Brianza nel cuore della Lombardia e acquistata a metà anni Novanta dall'attuale amministratore Dott. Giuliano Caslini, Bianalisi ha saputo accogliere e incorporare nel corso degli anni alcune tra le migliori realtà medico sanitarie presenti sul territorio nazionale, garantendo uniformità e standard elevati nella pratica delle discipline sanitarie, presenza diffusa e servizio capillare ad un'utenza sempre più ampia.

Bianalisi opera in conformità con la normativa vigente e con linee guida ISO. In particolare il Servizio di Medicina di Laboratorio di Carate Brianza (MB) si è certificato nel novembre 1999 secondo la norma UNI EN ISO 9002 ed ha mantenuto negli anni la certificazione rimanendo adeguato e migliorando il proprio sistema di gestione della qualità. Attualmente è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 (Ente Certificatore IMQ, certificato n. 9122.BIA4).

I servizi vengono erogati in regime di accreditamento con il S.S.R. e in solvenza, mantenendo come fine primario la salute ed il benessere delle persone.

4. Funzione e adozione del Modello

4.1 Dichiarazione programmatica

Il Gruppo considera essenziale il rispetto della normativa vigente e dei principi di etica interni e ha esplicitato i propri impegni del Codice Etico e nella realizzazione di un Modello Organizzativo allo scopo di perseguire i propri obiettivi :

- garantire il rispetto dei principi etici e dei requisiti del D.Lgs. 231/01;
- garantire la correttezza dei comportamenti delle persone che operano per nome e conto del Gruppo, nel rispetto di normativa e regolamenti, rendendo ogni persona consapevole che eventuali comportamenti illeciti possono arrecare sanzioni penali ed amministrative;
- esentare le Società del Gruppo da responsabilità amministrative derivanti dagli illeciti commessi nell'interesse o vantaggio delle stesse da soggetti apicali o loro sottoposti
- rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori predisposti per il contrasto alla commissione dei reati;
- evidenziare e comunicare le scelte del Gruppo in materia di compliance, trasparenza e correttezza.

Ha infine istituito l'Organo di Vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Legale Rappresentante o Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Nel tempo il Modello è stato revisionato in occasione di eventi relativi all'ente e a variazioni normative. Si elencano le precedenti versioni :

Introduzione del Codice Etico e del Modello Organizzativo nell'anno 2013.

Variazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo nell'anno 2016 in occasione della trasformazione societaria da società a responsabilità limitata a società per azioni.

Variazioni successive a seguito dell'introduzione di nuove ipotesi di reato negli anni 2019, 2020, 2022, 2023.

4.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato.

Ai sensi dell'art. 6 c.2 D.lgs. n. 231/2001, perché la realizzazione del sistema previsto dalla norma sia efficace è necessario

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati tramite la mappatura delle attività sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere protocolli per gestire i processi decisionali e la relativa messa in pratica operativa delle misure identificate a contrasto delle fattispecie accertando di curare il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio, la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate nonché le fasi di verifica e di archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante consentendone la rintracciabilità in ogni momento;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli assicurando che abbia a disposizione idonee risorse aziendali;

-
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) le regole comportamentali e le procedure istituite, introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionarne il mancato rispetto.

5. Attività sensibili

L'attuazione del Modello di Organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01 è stata realizzata nella convinzione che tale strumento, indipendentemente dal costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira l'ente, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

5.1 Metodo

Il Modello prende spunto da e si fonda su un'analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali Reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili.

L'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali. Per ciascuna fattispecie di Reato peculiare sono state individuate le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il Reato stesso (Attività sensibili).

Alla luce di questa analisi, le attività ritenute più sensibili sono

- le attività in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito "PA") da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività di carattere sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario erogate dall'ente che implicano l'uso di risorse

pubbliche ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;

- le attività afferenti l'area della gestione della Sicurezza del Lavoro con particolare riferimento allo svolgimento di attività a contatto con sostanze chimiche e biologiche a rischio, esposizione ad agenti fisici, movimentazione manuale dei pazienti e le attività sensibili afferenti l'area del diretto contatto con l'utenza, in riferimento al rispetto della dignità e dell'integrità fisica delle persone;
- le attività svolte a contatto con l'utenza con riferimento al rispetto dell'integrità morale e fisica delle persone;
- le attività di gestione interna, economico finanziarie, afferenti all'area dei reati tributari e degli illeciti finanziari nonché di gestione dei rapporti societari;
- le attività che implicano la gestione dei dati in modalità informatica;
- a seguire le attività afferenti le fattispecie come già esaminate al punto 1.

Per ciascuna attività sensibile sono state identificate, oltre al "referente" attuale del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti. Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 è stata affrontata la capacità dei controlli esistenti di rispondere ai requisiti e agli scopi indicati dalla normativa. Per quanto riguarda alcune aree di Reato (in elenco esemplificativo abuso di mercato, Reati transnazionali e ai finanziamenti di attività aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, frode in competizioni sportive, reati contro il patrimonio culturale) non sono state rilevate attività sensibili e dunque non si è proceduto ad un'analisi particolareggiata e dettagliata dei rischi e dei relativi standard di controllo.

6. Principi generali di comportamento e codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di

“deontologia aziendale” che l’ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, anche volontari;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti, dei collaboratori a diverso titolo, degli amministratori, di coloro che agiscono nel ruolo di consulenti, di coloro che hanno poteri di rappresentanza di una Società del Gruppo e delle altre controparti contrattuali dell’Ente devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner e coloro che operano comunque per nome e conto di una società del Gruppo non devono (i) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di Reato previste dal D. Lgs. 231/2001, (ii) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di Reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner e coloro che operano comunque per nome e conto di una società del Gruppo devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L’Organismo di Vigilanza monitorerà, nell’ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti e Collaboratori dell’ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne

comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti e Collaboratori che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento
- deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente e delle procedure e modalità di lavoro interne.

7. Organismo di Vigilanza

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica odv@leicon.it con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata identificando l'OdV con un soggetto esterno incaricato direttamente dalla Direzione, privo di compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui l'OdV è dotato per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- Poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Le competenze dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed organizzative, possono essere riassunte nella seguente tabella:

Competenze di natura legale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo individuando le fattispecie Reato, nonché l'applicabilità di tali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale. ○ Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità d'impresa. ○ Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
------------------------------------	--

Competenze di natura amministrativa	<ul style="list-style-type: none">○ Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali di controllo.
--	--

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, Volontari, Consulenti e Partner;
- b) sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- d) attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- e) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- f) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- g) coordinarsi con la Direzione Generale per i programmi di formazione attinenti al D.Lgs. 231/2001;
- h) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

-
- i) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - j) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management: i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner; interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
 - k) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
 - l) riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
 - m) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001;

7.3 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con la Direzione. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività. Il reporting avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. La Direzione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

7.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente, per i diversi profili specifici.

7.5 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e colloqui che saranno comunicate alla Direzione (CdA o Amministratore) durante l'anno sotto forma di comunicazioni scritte e colloqui. Viene infine redatta una relazione annuale.

8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo

8.1 Informazioni e segnalazioni D.Lgs. 231/2001

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate. Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

-
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
 - il sistema di deleghe dell'ente.

La parte speciale del modello riporta dettaglio delle comunicazioni con carattere di urgenza o periodiche e i ruoli incaricati. L'Organismo di Vigilanza proporrà, se ritenuto utile, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

8.2 La disciplina del Whistleblowing

A seguito di previsioni di convenzioni internazionali e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è stato adottato il D.Lgs. 165/2001, il cui art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2107 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato inserendo nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. Con la direttiva n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione con tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La protezione risulta accentuata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

Il Gruppo ha adempiuto alle disposizioni normative realizzando canali interni per le segnalazioni, in formato cartaceo e in digitale, con caratteristiche idonee al mantenimento

della riservatezza del segnalante e alla protezione dei soggetti individuati dalla normativa. Il canale informatico, predisposto tramite piattaforma raggiungibile dal sito web, è realizzato tramite i servizi di un fornitore specializzato che garantisce la conformità al D.Lgs. 24/2023. E' stata introdotta una specifica procedura interna, comunicata al personale insieme alle informative sul relativo trattamento dati, mantenendo tale documentazione anche a disposizione presso il link del sistema di segnalazione.

Ai sensi della normativa è possibile per tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o collaborazione con la struttura, inviare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231 di cui vengano a conoscenza. Viene mantenuta la riservatezza dell'identità del segnalante durante tutta la gestione della segnalazione, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Nei confronti del segnalante e di soggetti facilitatori o che hanno con il segnalante determinati tipi di rapporti, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria. La normativa consente anche segnalazioni anonime, inviabili tramite servizio postale o piattaforma informatica.

9. Sistema Disciplinare

9.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali

applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

9.3 Sanzioni per i lavoratori subordinati- Contratto di Lavoro

Trovano applicazione i Provvedimenti disciplinari come contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. In via generale :

1. Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, o sospensione il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva);
2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro;
3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, nonché un atto che costituisce delitto a termine di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Dirigenza. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato con il

supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

9.4 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

9.5 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo di indirizzo per gli opportuni provvedimenti.

9.6 Misure nei confronti di Consulenti e Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

10. Formazione e comunicazione

10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di

riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri del Consiglio di Amministrazione, ove presente, all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

10.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

10.3 Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai Reati oggetto del D. Lgs 231/2001.